

» La ricerca:

Provenienza: Paesi terzi

Categoria: Prodotti animali

Gruppo superiore: Sottoprodotti di origine animale

Gruppe: Campioni non commerciali e di laboratorio

Campo di applicazione / Requisiti

Le condizioni d'importazione si applicano a determinati animali e prodotti animali e a merci di origine animale quali «non commercial samples», per scopi di utilizzo speciali, ad es. per testare macchine e sviluppare prodotti e ai campioni di laboratorio per scopi di analisi e di ricerca. Si veda anche «Osservazioni particolari» e «Ulteriori informazioni» > "[Informazione procedure d'autorizzazione](#)".

Autorizzazione di importazione di polizia epizootica

In generale animali e prodotti animali devono essere importati nel rispetto delle condizioni di importazione applicabili ai rispettivi prodotti. Per maggiori informazioni si prega di consultare i relativi capitoli.

Per i prodotti che non soddisfano questi requisiti (ad es. sottoprodotti di origine animale della categoria 1 e 2), l'USAV può, nel singolo caso, emanare autorizzazioni di importazione per quantitativi esigui. La condizione è, tra l'altro, che l'importazione «canalizzata» e l'utilizzo dopo il passaggio del confine (per le partite soggette a CVC provenienti da Paesi terzi soltanto attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo) possano essere garantiti e sorvegliati fino alla corretta eliminazione. Queste merci non devono in nessun caso essere immesse sul mercato o entrare in contatto con merci commercializzabili. Altre condizioni per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione sono riportate nel documento «Informazione procedure d'autorizzazione» (si veda in basso «Ulteriori informazioni»).

Una volta soddisfatto lo scopo di utilizzo, i prodotti animali devono essere riesportati nel loro Paese di provenienza oppure eliminati conformemente all'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Anche altri determinati animali e prodotti animali possono essere importati con un'autorizzazione d'importazione. Ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di importazione sono contenute nel documento «[Informazione procedure d'autorizzazione](#)» (si veda «Ulteriori informazioni» in basso).

All'USAV deve essere inviata una [domanda di importazione](#) debitamente compilata (si veda «Domande di importazione»).

Misure di protezione sovraordinate

Si applicano sempre le [misure di protezione](#) valide il giorno dell'importazione.

Controlli all'importazione



Importazioni nel traffico aereo diretto

Il controllo veterinario di confine (CVC) della partita viene effettuato all'arrivo nell'aeroporto svizzero (Zurigo o Ginevra).

Osservazioni particolari

Determinate specie animali sono anche soggette alle disposizioni in materia di conservazione delle specie. I campioni di specie animali protette necessitano di un'autorizzazione di importazione in materia di conservazione delle specie (ad eccezione di sangue e campioni di tessuti di scimmie secondo l'allegato II CITES , per il settore farmaceutico) nonché di un'autorizzazione d'esportazione CITES del Paese di provenienza.

Queste partite devono essere notificate alla dogana ed esibite entro 48 ore (due giorni lavorativi) a un posto di ispezione relativo alla conservazione delle specie. Sono esclusi dal controllo fisico il sangue e campioni di tessuti di scimmie secondo l'allegato II CITES (per il settore farmaceutico) per i quali è richiesto solo un controllo dei documenti (si veda il documento «Controllo relativo alla conservazione delle specie senza autorizzazione d'importazione» in «Ulteriori informazioni»).

La dogana riscuote anticipatamente la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie. In caso di domande e dubbi, si prega di contattare l'USAV.

Amministrazione e informazioni

Domande di importazione

[Domanda di importazione campioni commerciali e di laboratorio \(16/01\)](#)

[Domanda di importazione CITES / animali e piante selvatici](#)

Basi legali

[OITE-PT](#)

[OITE-PT-DFI](#)

[Rimedi giuridici in caso di decisione](#)

[Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale \(OESA\)](#)

[LF-CITES](#)

[O-CITES](#)

[Ordinanza sui controlli CITES](#)

Ulteriori informazioni

[Informazione procedure d'autorizzazione](#)

[WHO shipping infectious substances](#)

[Sito web del Cantone di Zurigo sulla biosicurezza e il trasporto \(in tedesco\)](#)

[Elenco delle specie CITES](#)

[Controllo relative alla conservazione delle specie con autorizzazione d'importazione](#)



[Controllo relative alla conservazione delle specie senza autorizzazione d'importazione](#)

[Dogane: Animali e prodotti animali](#)

[CITES: Contatti internazionali](#)

[Centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione](#)